DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DISCORSO AL...

Lorenzo Ghiglini

DELLA LIQUIDAZIONE
DELL' ASSE ECCLESIASTICO

DISCORSO

AL SENATO DEL REGNO

DEL SENATORE

LORENZO GHIGLINI

Seconda Edizione

GENOVA
STABILIMENTO TIP. DI G. CAORSI
1867

Signori Senatori,

Fra pochi giorni avrete a discutere lo schema di legge che concerne la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Oh quanto mi piacerebbe di potermi recare in mezzo a voi, per sottopporre al vostro giudizio le principali ragioni che mi fanno avverso a cotesto disegno del Governo ; essendochè provano, a mio avviso, che viola lo Statuto, offende la giustizia ed è contrario alla prudenza politica! Ma impedimenti che non è dato alla mia volontà di rimuovere mi vieteranno di essere del vostro bel numero, mentre discuterete una proposta di legge che (posso dirlo senza alcun dubbio di esagerare) sveglia l'attenzione di tutta l'Europa. Io però non mi credo sciolto da ogni dovere. Non potrò dirvi a bocca la mia opinione; ma non ho da vincere alcuna difficoltà per manifestarvela in iscritto.

Perchè dunque non avrei da fare quanto è in me per oppormi ad una provvisione dalla quale, quando venisse approvata, io tengo per certo che nascerebbero effetti assai lamentabili? Un poeta

paragonava il suo ingegno ad una farfalletta. Il mio ingegno è tanto poco che non so a qual animale microscopico potrei assomigliarlo. Tuttavia mi dà animo il pensare che, qualunque cosa avvenga, la coscienza non mi rimorderà di avere taciuto. Piglio perciò la baldanza di mandarvi questa breve scrittura. Leggendola vi prego a far conto che io sia presente e che parli a voi. Altre volte aveste la pazienza di ascoltarmi. Ascoltatemi anche adesso, e state certi che ne avrò obbligo infinito alla vostra cortesia.

La questione medesima che siete invitati a risolvere fu acremente dibattuta nel 1789 fra i membri dell'Assemblea francese. I più valorosi oratori avevano lungamente tenzonato sostenendo opposte sentenze, e la vittoria pendeva tuttora incerta, allorchè il conte di Mirabeau tornò all'assalto contro l'abate Maury; ed ottenne che da 568. voti fosse approvata la proposta di mettere a disposizione dello Stato tutti i beni ecclesiastici. Ma per indurre l'Assemblea a fare la sua voglia dovette ragionare in questa maniera:

« Ie dirai ensuite que l'Assemblée actuelle n'étant pas seulement législative mais constituante, elle a pour cela seul tous les droits che pouvaient éxercer les premiers individus qui formèrent la nation française Or supposons pour un moment qu' il fût question d'établir parmi nous le premier principe de l'ordre social: qui pourrait nous contester le droit de créer des corps

ou de les empêcher de naitre, d'accorder à des corps des propriétés particulièrs ou de les déclarer incapables d'en acquérir? Nous avons donc aujourd'hui le même droit, à moins de supposer que nôtre pouvoir constituant soit limité. »

Ora io domando: Il Senato è forse un'Assemblea costituente? No di certo: esso per lo contrario è un corpo costituito; e le sue deliberazioni debbono conformarsi ad una Legge fondamentale che non gli è lecito di trasgredire. Questa Legge gl'impone di rispettare egualmente tutte le proprietà senza alcuna eccezione. Nè vale il sofisticare intorno al significato di simili parole; perchè qualunque dubbio si tenti di mettere avanti è perentoriamente dissipato da un documento, che attesta in modo del tutto irrefragabile qual fu la ragione per cui l'Autore dello Statuto volle scritta nell'art. 29 la clausola soprallegata. E il documento di cui fo menzione è il registro del consiglio di conferenza, citato dal conte di Revel nel mese di marzo del 1855, sul finire di un suo discorso alla Camera elettiva in difesa degli ordini religiosi. Dal quale registro apparisce chiaramente essere stata intenzione del re Carlo Alberto di guarentire con le ultime parole dell'art. 29 l'inviolabilità di tutti i beni, compresi sotto la generica denominazione di beni della Chiesa. Io dico adunque: Se il Senato non è un'Assemblea costituente, e perciò il suo potere è limitato dalla Legge delle leggi, approvando

il disegno del Governo verrebbe ad arrogarsi un'autorità che gli è negata da quella stessa dottrina, onde il conte di Mirabeau si valse per vincere la sua proposta il 2 di novembre del 1789.

So pur troppo per esperienza che lo Statuto invocato da me non giovò ad impedire l'approvazione di altre leggi, della tempra di quella che ora si vorrebbe far sancire al Senato. Non ignoro con quali interpretazioni sforzate si pretese di escludere i beni della Chiesa dalla inviolabilità che a tutti i beni, qualunque ne sia il proprietario, assicura l'articolo citato dianzi. Ma badate bene, signori Senatori, che, qualora il Parlamento continui a battere si fatta strada, non può non accadere che a poco a poco lo Statuto rimanga privo di ogni autorità; perocchè è impossibile che nell'estimativa dei popoli non cali di pregio, fino a non averne punto, una costituzione politica, le cui disposizioni si eludano qualunque volta metta conto al Governo e alla maggioranza che lo appoggia.

Dopo di avere dichiarato che, al mio parere, basta l'art. 29 dello Statuto a vietarvi l'approvazione della legge di cui parlo, aggiungo che non vi sarebbe lecito di rendere ad essa il voto favorevole, quantunque foste sciolti da ogni vincolo costituzionale. Ed in vero quali argomenti si allegano a dimostrare che lo Stato ha diritto di sopprimere a suo piacere gli enti morali? A sostegno di questa tesi vengono addotte le ragio-

ni, di cui si servirono gli oratori dell' Assemblea francese per provare che gli enti predetti vivono a discrezione del Legislatore. Le quali ragioni non mancavano certamente di forza, in quanto avevano per base la teorica intorno alla formazione della Potestà pubblica inventata da Gian Giacomo Rousseau. Perocchè quali diritti rimangono ad un cittadino, se le clausole del contratto sociale bene intese si riducono tutte ad una sola; cioè all' alienazione di ciascun associato con tutti i suoi diritti all' intera comunità? Da sì fatta alienazione discende a filo di logica che i diritti cui i cittadini hanno rinunziato non possono essere da loro esercitati, se non in forza di un permesso del Legislatore, revocabile a suo talento. Onde non è da prendere meraviglia che siano riusciti a far trionfare la propria opinione coloro i quali nel 1789 pretesero che fosse precaria l'esistenza degli enti morali; atteso che in quel tempo Gian Giacomo Rousseau era il maestro ne' cui insegnamenti si soleva giurare dagli amorosi di novità politiche.

Ma se io raffronto, signori Senatori, gli argomenti che derivano dal contratto sociale con le idee moderne in materia di libertà civile, mi pare strano come vi abbia gente la quale non si accorga che simili ragioni stantie fanno a cozzi col diritto pubblico dei giorni nostri. E veramente qual è ora il principio onde pigliano forma le relazioni dei singoli cittadini con lo Sta-

to? Esso è il principio precisamente opposto a quello che serviva di base alla teorica del contratto sociale. Si tiene per fermo adesso che l'uomo, associandosi ad altri uomini e componendo insieme con loro un corpo politico, non rinunzia ad alcuno dei suoi diritti; ma sì tutti li conserva ed intende di non andar soggetto a restrizioni di sorta nel modo di esercitarli, da quelle in fuori che sono richieste ad ottenere il fine per cui esiste la società civile.

Io pertanto non dubito di chiamare un vieto errore l'opinione che gli enti morali sieno fatture della legge. I nostri più valenti pubblicisti tengono l'opposta sentenza. Lasciamo stare ciò che scrisse il Rosmini: mi si potrebbe opporre che era prete, e doveva perciò caldeggiare gl' interessi della chieresia. Ma i miei avversari non vorranno certo avere a sospetto l'autorità del Romagnosi il quale non credo che fosse co' preti in dimestichezza soverchia. Ebbene, che cosa insegnava questo illustre Pubblicista? Leggiamo nelle sue opere che la funzione propria e precipua della legislazione positiva umana tutta riducesi ad una grande tutela e nulla più; e che nella tutela non si creano diritti, ma soltanto si conservano e si difendono. (1) Dalla quale dottrina segue evidentemente che le persone morali non riconoscono la loro vita dal Legislatore; ma sì dalla

(1) Assunto primo della scienza del diritto naturale.

volontà dei cittadini i quali, a crearle e a trasfondere in esse dei diritti di proprietà, si valgono di una facoltà che hanno dalla propria natura; e che non dipende nel suo esercizio dal beneplacito del Legislatore, se non in quanto appartiene ad esso di regolarla a tutela dei dritti altrui. Laonde allorchè l' Autorità pubblica dichiara di essere contenta che un cittadino crei un ente morale non comparte un favore, ma si fa un atto che le è comandato dalla giustizia: perchè senza mancare ad un debito di giustizia non potrebbe opporsi a cosa che non offende i diritti degli altri associati. E l' approvazione data dalla pubblica Autorità alla creazione di un corpo morale è irrevocabile, fuori del caso in cui sia necessario di revocarla a difesa degli altrui diritti; perchè riuscirebbe del tutto assurdo il pretendere, che la predetta Autorità possa volere disfatti senza ragionevoli motivi quegli enti morali, cui senza ragionevoli motivi non avrebbe potuto impedire che venissero creati.

Signori Senatori! La dottrina circa la condizione giuridica degli enti morali che io vi esponeva, non può venire impugnata da nessuno di coloro che lealmente accettano i principii liberali; e non sogliono metterli da banda quando non si accordano co' disegni che si sono posti in cuore di effettuare. Imperocchè essa è l' unica che meriti di essere chiamata veramente conforme all' u-

mana libertà; ed io l' ho dedotta dai principii che ebbero a banditori Guglielmo Humbold in Germania, Giovanni Stuart Mill in Inghilterra, il barone Eœtvœs in Ungheria, Edoardo Laboulaye in Francia e Edoardo Dupéctiaux nel Belgio. Ora io stimo che, appoggiandomi alla sopraddetta dottrina, mi sarà facile di persuadervi come debba essere da voi respinta la legge cui si chiede il vostro consenso. Ed in vero se, entrando a far parte di una società civile, l' uomo non si spoglia di alcuno dei suoi diritti naturali, certo è che con tutte le altre libertà appartenenti alla propria natura gli rimane eziandio la libertà di coscienza. Ma conviène che questa libertà non sia impedita di manifestarsi nelle opere; perchè altrimenti lo ammettere la sola interna libertà di coscienza implicherebbe l' assurda opinione che i governi abbiano facoltà di vincolare gli atti dell' anima umana. Ciò posto, è innegabile che i cittadini i quali professano il Cattolicismo sono liberi non pure di credere ciò che insegna la Chiesa cattolica, ma anche di operare secondo la loro credenza. Il catechismo insegnato dalla Chiesa cattolica non avete certamente bisogno che vi dica in che versi. Voi apprendeste fino da fanciulli che gli uomini furono creati per ervire ed amare Iddio su questa terra, e per godere eternamente della vista di lui in Paradiso. Vi è noto che, per aver posto tra le anime beate, bisogna fare opere buone; e che opere

grandemente accette a Dio sono quelle che, favorendo l' incremento del culto esterno, giovano a vie meglio accendere nei fedeli caldi sentimenti di amore e di devozione verso il loro Creatore. Sapete ancora che pei cattolici è domma di fede, l' esistenza di un luogo dove si purgano e diventano degne di salire al cielo le anime che uscirono del mondo, senza avere espiate intieramente le loro colpe. Paradiso! Purgatorio! Le sono cose da riderne, sclamerebbe un miscredente, un filosofo alla moderna se mi sedesse a fianco mentre io scrivo queste parole. Ma io gli risponderei: ridete pure quanto vi piace: sappiate però che, per quanto sieno grasse le vostre risa, non potranno mai distrurre la verità di un fatto storico oltre ogni dire meraviglioso; e questo fatto si è che da quasi diciannove secoli si vanno succedendo generazioni di uomini, i quali credono la fede insegnata dalla Chiesa cattolica. Ma se i credenti la detta fede hanno il diritto di credere e di operare secondo la propria coscienza, se per loro sono opere sommamente grate a Dio quelle che tornano a gloria di lui e a profitto dei fedeli, se ogni opera meritoria può essere offerta alla divina giustizia in sollievo delle anime purganti, o perchè non esercitarono un diritto incontrastabile tutti coloro che, ad ottenere la propria salvezza, ad essere più presto liberati dal purgatorio, ed anche a soccorrere con suffragi le anime dei loro cari, dotarono seminarii e mense

vescovili, fondarono abbazie, canonicati, cappellanie, disposero insomma dei loro beni in favore di quegli enti morali che ora il Governo pretende di non più riconoscere, perchè gli fa comodo di raccoglierne l' eredità? La Potestà civile non aveva alcuna ragione di opporsi alla volontà dei cittadini sopraddetti; perchè non fecero dei loro beni un uso da cui derivasse il menomo danno positivo ad altri; conseguentemente ha dato un'approvazione che non le era lecito di negare, e che perciò non vale a sostegno della teorica intorno al *jus vitæ et necis* sopra gli enti morali che si vuole attribuire al Legislatore.

Ma vi ha di più, signori Senatori; ed io sottoporrò adesso al vostro giudizio una considerazione da cui risulta, se non erro, come il fondamento della facoltà che lo Stato vorrebbe esercitare a danno degli enti morali crolla assai per un' altra ragione, anzi vien meno del tutto quanto si è alla più parte degli enti che ora trattasi di sopprimere. Imperocchè è egli vero che questi enti i quali tutti appartengono alla Chiesa Cattolica, perchè istituiti a suo profitto, fossero dal primo all' ultimo creati col consenso del Governo? No; e ben diverso dalla realtà è il supposto di cui si giova il Ministero a giustificare il suo progetto. In appoggio della mia asserzione io addurrò una testimonianza la quale parmi irrepugnabile; perchè, oltre il peso che viene ad essa dalle cause di scienza, come si direbbe in lin-

guaggio del foro, ha eziandio dalla speciale condizione del testimonio un grandissimo accrescimento di autorità.

Vogliate adunque porre attenzione alle seguenti parole dello Stuart Mill il quale, come sapete, è un gran pubblicista e appartiene ad una comunione religiosa che non è la nostra. Egli in una assai pregevole scrittura trattò exprofesso la questione risguardante il diritto dello Stato sopra i corpi morali; e, dopo di avere riconosciuto in esso la facoltà di fare dei mutamenti intorno alle dotazioni della Chiesa inglese, seguitava a discorrere in questa forma.

« La Chiesa cattolica romana derivò le sue proprietà da sorgente più antica, che qualunque degli esistenti governi della Cristianità: è pertanto una società dentro se medesima, che esisteva anteriore allo Stato, che è organizzata indipendentemente dallo Stato, e nessuna mutazione nello Stato può intaccare la sua medesimezza o la sua costituzione. Le dotazioni anche, o una gran parte di esse, vennero alle sue mani per fini non pnbblici, ma privati: non a modo di un deposito fiduciario, ma per un equo ed aperto scambio e vendita; il donatore pigliando in messe l' equivalente del dono per la sua privata salvazione, ed ottenendo con ciò, secondo egli sperava, una più pronta liberazione della sua propria anima dal fuoco del purgatorio. Se perciò v' è stabilimento ecclesiastico che avrebbe titolo a

ritenersi maltrattato quando la sua proprietà gli fosse portata via, questo sarebbe quello. Non così la Chiesa d' Inghilterra: essa sin dall' origine non è mai stata altro che una Chiesa ufficiale. » (1)

Per le cose accennate dallo Stuart Mill è adunque manifesto che, quando pure le ragioni addotte dal Governo a sostegno del diritto che pretende di avere sopra gli enti morali fossero valide (credo di avere provato che non sono punto); tuttavia questo diritto non si estenderebbe a quegli enti che vennero istituiti a vantaggio della Chiesa nelle parrocchie e nelle diocesi; e che, essendo più antichi dello Stato, non ebbero da esso la propria esistenza. E veramente tali enti sono rispetto allo Stato in una condizione pari a quella degli enti morali, come dire ospizi di carità, spedali, scuole ecc. che già si trovavano in possesso della personalità civile nei comuni e nelle provincie, onde lo Stato venne ad essere composto.

Pertanto i primi enti morali di cui ora è discorso non meno che i secondi, per l' atto di aggregazione diventarono issofatto persone giuridiche dello Stato, sopra delle quali esso non acquistò altro potere, da quello in fuori di regolare l' esercizio dei loro diritti.

Mi si domanderà: ma dunque lo Stato non può far nulla assolutamente per ciò che spetta

(1) Traduzione del cav. Carlo Boncompagni.

ai beni della Chiesa? Non ha nè anche la facoltà di sopprimere le fondazioni le quali, a suo giudizio, sono di poca o niuna utilità, per destinarne le rendite ad usi più profittevoli? A tali domande risponderò che lo Stato è incompetente a giudicare se le fondazioni ecclesiastiche sieno utili o no: ma ha bensì il dovere di rispettare scrupolosamente la volontà dei fondatori come quella di ogni altro uomo che viva. Imperocchè nota giustamente il Tocqueville nella sua opera sopra l'antico reggimento e la rivoluzione francese che « le meilleur moyen d'apprendre aux hommes á violer les droits individuels des vivants est de ne tenir aucun compte de la volonté des morts ». Ed il rispetto al libero uso dei propri beni, cui ogni cittadino ha diritto, dovrebbe essere osservato religiosamente ora che tanto si parla di libertà; perché tra le libertà più preziose dell'uomo è certamente quella di poter dire: quaggiù non morrò intiero; e alla parte mortale di me sopravviverà la mia beneficenza incarnata in una fondazione che voglio duri perpetua, come perpetuo sarà il bisogno cui la deputo a soddisfare. Ed in fatti in Inghilterra, paese dove realmente s'intende che cosa sia la vera libertà, alle ultime disposizioni dei morti si serba un rispetto che giunge fino allo scrupolo, e supera quello che si suole usare alla volontà dei viventi.

Una prova di questo che affermo hassi nel-l'opuscolo dello Stuart Mill citato poco fa. L'in-

signe Scrittore che io ricordo è il capo della scuola liberale inglese, e non ha guari di tenerezza per la Chiesa stabilita: nondimeno, se ammette nello Stato il diritto di operare dei mutamenti intorno alle fondazioni che spettano ad essa Chiesa, restringe cotale diritto entro limiti molto angusti. « Il primo dovere del Potere legislativo (così scrive il prefato Autore) è per vero dire d' impiegare la dotazione *utilmente*, ed utilmente in un grado corrispondente alla grandezza del beneficio contemplato dal donatore. Ma è altresì d' importanza che la società debba raccogliere non solo un beneficio del pari grande, ma altresì la stessa specie di beneficio che era nell' intenzione del fondatore. Incombe allo Stato di considerare non a qual fine, sotto la pressura delle tentazioni del momento, esso amerebbe meglio di applicare il denaro, ma bensì quale tra gli oggetti di utilità indubitata che una persona ragionevole a questi giorni apprezzerebbe abbastanza per ispendervi quella somma di danaro, è il particolar fine che rassomigli il più alla disposizione originaria del fondatore ».

E poco più sotto:

« In un bisogno stringente, o per impedire un fallimento nazionale, o respingere un' invasione forestiera, tutta la dotazione o parte potrebb' essere presa a prestito, come in simile caso potrebbe ogni altra proprietà pubblica o privata; ma a patto del rimborso il più pronto che si potesse » .

Udiste, signori Senatori, come ragiona uno dei primi pubblicisti liberali del mondo? Hanno davvero mal garbo coloro i quali con una presunzione che muove a nausea sentenziano non essere permesso di negare l'onnipotenza dello Stato sopra i corpi morali a chi non vuole mostrarsi digiuno di buoni studi. Cotesti dottori io vorrei poterli chiamare ignoranti; perchè l'ingnoranza è fino ad un certo punto scusabile: ma per lo contrario sono uomini i quali vedono il meglio intanto che si appigliano al peggio, vinti dal demone che li strascina a dar guerra alla Chiesa cattolica, la cui distruzione è il sogno della loro vita.

Io tornando al mio argomento conchiudo adunque che lo Stato, allorchè si tratta di acconsentire alla fondazione di un corpo morale, non può negare il suo consenso, laddove non ne venga danno ad altri; perchè ciascun cittadino è libero di tendere a qualunque fine lecito gli piaccia, con que' mezzi leciti che giudica più acconci a conseguirlo. Da questa prima conchiusione ne deriva un'altra, ed è che il consenso da parte dello Stato diviene irrevocabile per l'ovvia ragione che ho già accennata a sufficienza, disputando poc'anzi questa materia.

Aggiungo poi che dato anche lo Stato avesse il diritto di revocare il proprio consenso; la qual cosa non è vera; tuttavia cotale facoltà non potrebbe esercitarla a detrimento degli enti che preesistevano alla sua formazione.

Dico ancora essere naturale che lo Scrittore da me citato attribuisca al Governo un diritto d'ingerimento nelle cose ecclesiastiche; perchè egli parla dell'Inghilterra dove è una Chiesa ufficiale che ha a capo supremo il capo dello Stato, e dove è un Parlamento le cui leggi hanno anche forza nel reggimento della Chiesa. Ma al contrario in Italia la società civile e la società teocratica sono tra di esse del tutto distinte: conseguentemente lo Stato non ha il menomo diritto sopra i beni ecclesiastici, eccettuato quello che nasce dal debito di vegliare che non vengano distratti dall'uso cui furono destinati.

Dico finalmente che, quando anche la Chiesa rispetto allo Stato fosse in una condizione somigliante a quella della Chiesa anglicana, tuttavia la legge che avete dinanzi dovrebbe venire respinta; perchè dei beni tolti agli enti soppressi lo Stato vuol servirsene a pagare i proprii debiti; il che, secondo lo Stuart Mill, non sarebbe lecito neppure al Governo inglese, senza obbligarsi a restituire il valsente dei beni incamerati.

— Ma dunque non si ha da prendere alcun partito in riguardo dei beni ecclesiastici per salvare l'Italia dal fallimento che la minaccia? È pure scritto nei canoni che una parte delle rendite provenienti dai detti beni debbe andare a sollievo dei poveri? Chi ora più povero dello Stato? — A questo proposito esprimerò in poche parole la mia opinione. Lo Stato nelle condizioni in cui è

posto ha d'uopo di aiuto; e la Chiesa non vorrà negarglielo ; perchè non può negare ciò che è equo e ragionevole. Ed in fatti quante volte ha sovvenuto alle strettezze di stati cattolici che erano con l'acqua alla gola! Ma facciamo ad intenderci. Prima che da noi si chiedano delle condiscendenze alla Chiesa ci conviene usare tutti i mezzi che abbiamo per sopperire ai nostri bisogni; e occorre innanzi a tutto che si pigli da senno la ferma deliberazione di pareggiare i bilanci. In somma, ve l'ho proprio da dire come la penso? È necessario in grado eroico il coraggio delle economie che non si ebbe finora, e temo forte non si avrà mai. Io non ho intenzione di toccare in questo discorso quistioni di finanza; ma non posso tacere che, quanto a me, non so comprendere come si abbiano a pareggiare le entrate con le spese, senza dare un frego per alcuni anni a tutti gli stanziamenti per dispendii straordinarii che non sieno di urgentissima necessità. Ora, perchè nella voragine che ci sta aperta dinanzi avremmo noi da gettare il valore di una gran parte dei beni ecclesiastici, mentre i pericoli che ci pendono sul capo richiedono assai più per essere dissipati? Se ci accadesse di rimanere in secco dopo di avere esaurito eziandio questo ultimo espediente, le conseguenze della nostra rovina sarebbero vieppiù gravi e più difficilmente riparabili. Ed il prezzo dei beni ecclesiastici sarebbesi impiegato bene davvero, se non avesse dovuto

servire ad altro che a far durare qualche anno di più lo sprecamento dei danari versati dai cittadini nel pubblico erario, il quale ormai si può chiamare giustamente la botte delle Danaidi. Dunque adoperiamo in modo che risulti provato indubitabilmente, non da parole ma da fatti, essere noi risoluti di dare un assetto stabile alle cose nostre. E se, come è certo, dopo di aver posti in uso tutti i mezzi possibili per assottigliare le spese ed accrescere le entrate, resterà da colmare un disavanzo, volgiamoci pure fidatamente alla Chiesa, affinchè voglia sovvenire ai nostri bisogni concedendo a noi una parte dei beni ecclesiastici che sono nel regno. Trattare col Papa! Mi dirà taluno: scendere ad accordi indecorosi per avere ciò che è nostro! Vergogna, incomportabile vergogna! Parli pure così chi stima che i beni ecclesiastici sieno nazionali. Io penso altrimenti; e per me è cosa incontrastabile, come parmi di avere dimostrato, che noi non possiamo di nostro arbitrio pagare i debiti dello Stato co' beni della Chiesa senza commettere un atto ingiusto. Perciò, secondo il mio modo di giudicare, viltà sarebbe se non avessimo il coraggio di essere giusti anche quando ci farebbe comodo di metterci la giustizia dietro le spalle. — Ma si ha da prendere la legge da un Sovrano straniero? — Qui il Sovrano straniero non c' entra punto; perchè il Capo della religione cattolica non è straniero pe' cattolici italiani, come non è stra-

niero pe' cattolici di ogni altro paese del mondo. E trattando col Papa non potremmo essere tacciati di venir meno alla nostra dignità; stantechè agisce in modo indegno di sè chi si piega a fare la voglia degli altri, solo perchè teme che il non cedere gli torni a danno. Ma, se chiedessimo il consenso del Capo della Chiesa per disporre di una parte dei beni ecclesiastici, dei quali non è chi c' impedisca, solo che vogliamo, di prender possesso a suo dispetto, si potrebbe forse dire che la nostra domanda ci fu suggerita dal timore di dover cedere alla forza? No, signori Senatori; noi non faremmo che ubbidire alla nostra ragione, illuminata dalla fede che professiamo; la quale c' insegna che abbiamo dei doveri cui non ci è lecito di mancare; quindi, accordandoci col Papa, verremmo ad assoggettarci alla nostra ragione, che è quanto dire a noi stessi; e tutti al mondo che hanno intelletto di vera grandezza dovrebbero lodarci di avere riportato nell' ordine morale una delle vittorie più splendide, onde sia dato gloriarsi a coloro che hanno il nobile coraggio di sottomettere la propria volontà alla ragione.

Poche parole ancora e finisco. Or fa l'anno vennero soppressi tutti gli ordini religiosi. Si disse che i tempi co' quali queste istituzioni si riscontravano erano passati del tutto, e che la civiltà moderna ne voleva l' abolizione; perchè, quanto agli ordini possidenti, conveniva restituire al libero commercio i loro beni; e, rispetto agli

ordini mendicanti, non si poteva più tollerare che dessero il brutto esempio dell'accatteria. Si affermò che il legislatore, sopprimendo gli ordini religiosi, avrebbe esercitato un diritto che solo gli si sarebbe potuto contendere da chi fosse stato del tutto materiale e rozzo di cognizioni giuridiche. Eppure è vero per lo contrario che il Lavergne, dottissimo scrittore di opere economiche, attribuisce in parte agli ordini religiosi i progressi dell' agricoltura francese (1); eppure non si può negare che, mentre da un lato il campare di limosine che facevano certi frati non era di cattivo esempio, perchè la loro povertà nasceva da virtù e non da vizio, d'altra parte ci fornivano più della metà dei missionarii che vanno in paesi lontani e ci riescono utilissimi a stringere relazioni con altri popoli, per le quali si aprono novelle strade al nostro commercio, e sbocchi più numerosi alle industrie nazionali. E da ultimo egli è certo che, mentre nel nostro Parlamento non era quasi permesso di porre in dubbio il diritto dello Stato circa la soppressione degli ordini religiosi, sarebbe bastato leggere gli atti della Società di economia politica che tiene a Parigi le sue tornate per sapere come il 5 aprile del 1861, dopo una lunga discussione cui presero parte uomini di grandissimo valore, prevalse l'opinione contraria a quella

(1) Economie rurale de la France.

dei nostri dottori, nemici dei frati e delle monache. Ma nella mente di coloro che possono ciò che vogliono era stabilita la morte di tutti gli ordini religiosi; e veniva sancita una legge a rispetto della quale fu mite la legge francese del 1790; perchè almeno l' Assemblea costituente perdonò la vita agli ordini insegnanti e a quelli che attendevano all' esercizio della carità. Esistono però i membri degli ordini disciolti ed esercitano con molto zelo il loro ministero; onde ai parochi che ne avranno bisogno sarà facile di trovare in essi degli aiutatori operosi. Ma sopra del loro aiuto non è da fare assegnamento se non per un certo tempo; giacchè non sono privilegiati d' immortalità. Se dunque da voi sarà approvata una legge che, abolendo i canonicati e le cappellanie, allontanerà dal ministero sacerdotale tutti quelli che non avranno con che vivere del proprio, vale a dire il massimo numero, che cosa avverrà o prima o poi? Avverrà questo necessariamente che la più gran parte delle chiese le quali resteranno salve dalla soppressione, cioè le parrocchiali, saranno ridotte alla condizione in che si trovano i tempi dei protestanti, la cui ufficiatura è affidata ad un solo ministro. Non potranno quindi più celebrarsi che assai raramente in esse chiese quelle funzioni solenni le quali vogliono la presenza di molti sacerdoti. Ora, signori Senatori, dai popoli meridionali la religione si sente assai più che non s' intende; e questo è vero specialmente dei popoli i-

taliani. Togliete adunque dal culto esterno tutto ciò che ha di spettacoloso, tutto ciò che colpisce l' immaginativa, che commuove il cuore; ed io sono sicuro che nelle classi più numerose il sentimento religioso, non essendo più tenuto vivo col mezzo dei consueti argomenti, si andrà estinguendo forse più presto che altri non crede. E quando le moltitudini saranno disavvezzate dalle chiese, quando ne' loro petti non vivrà più scintilla di fede, quando allo Stato mancherà per tenerle a freno l' aiuto della forza morale che viene dalla religione, quali mezzi gli rimarranno per difendere l'ordine pubblico e i beni dei privati? La forza armata, le carceri, le galere e il carnefice. E allora l' Italia avrà tocco davvero la cima dell' incivilimento, allora potrà scrivere in marmo la propria gratitudine verso di quelli fra i suoi figli cui andrà debitrice di tanta gloria.

Signori Senatori! Perdonatemi queste parole aspre che mi caddero dalla penna. Considerando il male che preme la mia Patria, ed il peggio che la minaccia non posso rattenere lo sdegno che mi prorompe dal cuore. Deh! ora che la sua sorte è nelle vostre mani, salvatela respingendo una legge malaugurata che le sarebbe cagione di molto danno, siccome quella che viola lo Statuto, offende la giustizia ed è contraria alla prudenza politica. Sì; salvate l' Italia! I vostri nomi saranno lodati dai presenti e benedetti dagli avvenire.

APPENDICE

Il chiaris.mo sig. senatore Cadorna mi usò una garbatezza, della quale mi reco a dovere di rendergli grazie pubblicamente. Il mio discorso diretto al Senato era un fatto estraparlamentare, di cui il sig. Relatore dell' Ufficio centrale avrebbe potuto non darsi per inteso, senza mancare ad alcuna convenienza. Quindi non v' ha dubbio che largheggiò di cortesia verso di me essendogli piaciuto, non solo di ricordare il mio discorso nella tornata del giorno 10 di agosto, ma eziandio di avvalorare con la sua autorevole approvazione i principii di ragione pubblica da me sostenuti. Mi permetta però il senatore Cadorna che gli apra tutto l' animo mio. Io gli sono riconoscente dell' onore che mi fece; ma gli avrei anche obbligo maggiore, se oltre a ciò si fosse trattenuto a darmi almeno un cenno dei motivi, pe' quali credette di non dover accettare le conseguenze che io deduceva da principii, in cui egli consentiva pienamente. Io confesso che non so formarmi un concetto del modo tenuto dall' egregio sig. Senatore, per accordare i principii anzidetti e le naturali conseguenze che ne derivano con la legge di cui assumeva la difesa. Imperocchè ammesso che il cittadino è libero, laddove non porti danno ad altri, di contentare i suoi gusti, di provvedere alla propria utilità disponendo di sè e delle cose sue in tutte quelle maniere che piacciono a lui, come mai si può difendere una legge, la quale tutta si fonda sulla massima che lo Stato è arbitro di dare la vita e di toglierla agli enti morali, in quanto appartiene ad esso di giudicare se tornano utili o no al corpo sociale? Mi si dirà: ma lo Stato ha bene il diritto di opporsi all' esistenza di fondazioni che riescano dannose. Sì; io rispondo, se il danno *è positivo*; altrimenti no; perchè il danno *negativo* non è che un difetto di utilità; e lo Stato può vincolare la libertà dei cittadini solo a tutela, ma non a vantaggio degli altri associati.

Avrei desiderato similmente che il senatore Cadorna non fosse andato oltre, senza fare alcun caso di un argomento

che mi sembra di gravissimo peso; ed è che la Chiesa cattolica preesisteva agli Stati moderni con la sua gerarchia, col suo governo, con le sue diocesi, con le sue parrocchie e con molti beni appartenenti a quelle e a queste: onde si troverebbe tra le mani una matassa impossibile a dipanare, chi dovesse cavar fuori dai pubblici archivii documenti che provino il consenso dell'Autorità civile, alla fondazione della più gran parte degli enti ecclesiastici. Ora, questo fatto da me affermato con le parole dello Stuart Mill è indubitabile: e niuno può negare che la nostra Società religiosa, quale è costituita al presente, esistesse molto prima che nascessero i moderni Stati d' Europa. Anzi è certissimo che tali Stati hanno a madre comune la Chiesa cattolica; perchè, quando l' Europa fu invasa dalle orde settentrionali, la Chiesa s' interpose fra i vincitori ed i vinti; tenne per a tempo l' *interim* dei poteri sociali, affinchè la Società civile non cadesse del tutto in discioglimento; e intanto si adoperò a far entrare nel proprio seno gl'invasori. Donde seguì che di elementi quanto mai si può dire eterogenei, cioè di elementi barbarici e di romani, riuscì a comporre i popoli novelli che, stanziando nelle varie parti di Europa, col volgere degli anni crebbero in que' grandi corpi politici che chiamansi Stati moderni: i quali, immemori di essere figli della Chiesa, e di aver avuto da lei benefizii di ogni maniera, ora le dicono con piglio di superiorità: Tu non hai alcun diritto civile che non ti sia dato da noi: tutto ciò che possedi ci appartiene; e quello che non ti togliamo è nostro dono.

Questi che sono venuto toccando sono i punti del mio discorso, cui non trovai risposta nelle cose dette dal senatore Cadorna; e perciò io rimango fermo nel giudizio manifestato da me intorno alla legge sull' Asse ecclesiastico, prima che ne cominciasse la discussione.

Arenzano 20 agosto 1867.

S. ANGELO D' OCRE NEI VESTINI

E

UNA POESIA DI S. FRANCESCO

Sulle spalle d' un piccolo ramo dell' Appennino centrale, posa solitario il convento di S. Angelo d' Ocre. Chi si volge verso quella parte, a mano manca, poco prima di giungere, s' incontra in un boschetto, luogo di grandissima amenità. Vi sono stradoni e viottoli e in mezzo scorre un ruscelletto, le cui limpide acque ora si nascondono tra la verdezza delle erbe e ora a un tratto ricompariscono e dall' alto dei ciglioni piombano raccolte sulle brevi valli. Spesso le frasche e i gruppi di pianterelle ti s' intricano nei piedi così che t' impediscono l' andar oltre. E se allora ti assidi su qualche cadente muricciuolo per riprender lena, ecco che ti circonderà un gratissimo odore, perchè sei vicino a un' ajuola di mammole. Oh! le mammole sono la simpatia del mio cuore! Il mio cuore non è allegro!

Al di là del convento la natura si mostra languida, scolorita, ma talvolta sublime: nudi scogli, precipizj, sassosi pianerotti e spelonche e greppi e alcun tronco di albero con sopra l' audace capra.

Entrato nel convento e messo fuori il capo da una delle molte finestruzze che guardano il levante, ammirerai la magnifica prospettiva della sottoposta pianura. Il fiume Aterno scorre serpeggiando nei pingui seminati e nelle praterie cosperse di fiori e scompartite come tanti giardini e chiuse da bei filari di salici e

di pioppi. E più in là scorgi liete collinette, graziosi vigneti, paeselli, casolari, chiesuole.

Poichè alcuno si trova nel convento di S. Angelo d' Ocre, non deve trascurare una visita alla libreria e al piccolo archivio. Io per me, quando ci fui (1860) non mi contentai della semplice visita, ma piacquemi anche di rovistare non pochi manoscritti di sermoni latini e volgari e altri lavori sacri che vi sono, de' quali ragionò con molto acume il mio amico Prof. Angelo Leosini, lume della storia abruzzese: onde io me ne passerò (1). Farò qui una sola avvertenza. Il mio amico venne fra l' altro a parlare d' un autografo del Beato Bernardino da Fossa, in cui è trascritto l' antico poema *sulla passione di Cristo.* Egli però non ci avvertì che il poema fu trascritto dal Beato non già per intero, ma, per così dire, a sbalzo. Ora io, avendo avuto il destro di studiare alquanto i tre codici che di tal poema esistono nella biblioteca di Siena, sono in grado di potere asseverare che la trascrizione fatta dal Beato è mancantissima; perchè, oltre le otto stanze che mancano al principio, ce ne vorrebbero altre cento quarantanove per far l' opera completa (2). Ma di ciò basti; e forse se ne potrà parlare a lungo quando mi decidessi di mettere alle stampe così com' è il poema riportato nell' autografo in discorso (3).

Degli eruditi che han fatto ricerche nel nominato archivio di S. Angelo d' Ocre (4), neppur uno ci dice

---

(1) *Album Pittorico Letterario Abruzzese,* Num. 3, 4, 5, 6, 8.

(2) Vedi nella Biblioteca di Siena i codici del Cicerchia I, VI, 9 - I, VI, 10 - I, VI 11.

(3) Il Beato Bernardino da Fossa nacque nel 1420 e morì nel 1503.

(4) Povero *archivio!* Chi sa come ora sia finito!

di un cantico spirituale che è in un autografo di Frate Giusto da Monticchio. Questi visse ai tempi del Beato Bernardino; e però il ms. dovrebbe essere del 1400. Esso cantico dall' Ozanam, (5) dal Paoli, (6) dal Crescimbeni (7) ecc. è attribuito a S. Francesco d' Assisi. Ma il P. Sorio lo vuole di Fra Jacopone da Todi e cita anche edizioni del 1600 (8). Veramente di Fra Jacopone io posseggo un'edizione di Roma fatta nel 1558, e non vi trovo questo cantico. Sicchè per tal ragione e per altre io vorrei starmene con l' Ozanam.

Che che ne dica il P. Affò (9), la maggior parte degli Storici ritengono che S. Francesco d' Assisi si fu uno de' più antichi poeti italiani. Di lui si hanno alcune poesie pubblicate dal Wadingo (10). V' è il *Cantico al Sole,* bellissimo, affettuosissimo. Ecco quanto dice l' Ozanam intorno alla poesia di S. Francesco: « La poesia ha il vero candore d' un idioma nascente: il ritmo ha l' incertezza d' una poesia novella e che appaga con poco orecchie tuttora indulgenti. Alle volte la rima è fatta per assonanza, alle volte non è se non in mezzo e alla fine del verso. Gli schifiltosi stenteranno a raccapezzarci l' andamento regolare d' una poesia lirica. È questo un puro grido; ma grido primo d' una poesia bambina, che si farà grande e n' uscirà poi il suono per tutta la terra (11) ».

---

(5) *Poeti Francescani,* nota 4, pag. 54. Prato 1854.

(6) *Cantici di S. Francesco d' Assisi.* Torino; Marietti, 1843.

(7) *Della Volgar Poesia.*

(8) *Opuscoli Religiosi e Morali.* Modena, Serie 1ª, T. IV, p. 48.

(9) Tiraboschi, *Stor. della Lett. Ital.* vol. 4, pag. 355.

(10) Lione, 1637.

(11) *I Poeti Francescani,* loc. cit. Quest'opera si legge volentieri anche per la gustosa e nitida traduzione che ne fece il sig. Fanfani.

È una poesia così vergine, così santamente affettuosa, così fanciullescamente ingenua chi ci assicura che non fosse cantata dal popolo? Bella la poesia cantata dal popolo, perchè vi trovi l' imagine della sua anima, l' espressione del suo cuore, le sue gioie, la sua tristezza, la sua vita. Bello questo cantico che noi si ritiene di S. Francesco: bello! e quantunque più volte da altri sia stato messo a stampa, pure per le molteplici varianti che s' incontrano in questa nuova lezione, non sarà discaro agli amatori delle nostre lettere se qui si pubblica di nuovo e proprio come si trova nel codice di Frate Giusto.

14 *Marzo* 1868.

A. De Nino

1. In fuoco l' amor me (1) mise,
   In fuoco l' amor me mise.

2. In fuoco d' amor me mise
   Lu (2) mio sposo novello
   Quando l' anel me mise
   L' agnello amorosello;
   Poi (3) in prigion me mise,
   Ferito d' un cortello,
   Tutto 'l cor me divise. (4)

---

(1) *Me* per *mi*, *de* per *di*, *te* per *ti*, *ve* per *vi* ecc. è dei dialetti e degli antichi scrittori che risentivano dei dialetti. Ecco Ristoro d' Arezzo: « E vedemo parte de queste stelle le più capetane partirese dalla parte de mezzodì ecc.

(2) *Lu* per *lo* è proprio dei Napolitani e delle provincie contermini.

(3) *Poichè*. A questo modo l' usa anche Fra Guittone nel discorso ai Fiorentini. E Stefano Protonotario: « Da poi m' ebbe legato Alzò gli occhi e sorrise. »

(4) Negli altri codici, alla fine di ogni strofa, si ripete: *In foco l' amor mi mise* ecc.

3. Diviseme lu core
E 'l corpo cadde in terra
Col quadrel de l' amore
Che 'l balestro desserra;
Percosse con ardore
De pace fici (5) guerra:
Morromi de dolzore. (6)

4. Morromi de dolzore,
Non ve maravigliate,
Tal culpi m' ha donati
De lance inamorate
Che 'l ferro è longo (7) e lato
(Cento) (8) braccia; sacciate (9)
Che m' ha tucto (10) passato.

5. Poi fuor le lance (spese),
Li mangani gettaro:
Allor presi un pavese,
E i culpi più spessaro;
Niente me defese,
Tucto me fracassaro
Di tal forza li stese.

---

(5) *Feci*. È voce dialettale.

(6) Nelle Romagne vive ancora *dolz* per *dolce;* e *dolzore* per *dolcezza* sta in Folcacchiero dei Folcacchieri: « Convenemi soffrire Tutte le pene amare In dolzori. » E Tommaso di Sasso: « Finchè l'amadore Disia, vive in dolzore. »

(7) Più conforme al latino.

(8) Questa e le altre voci messe tra parentesi mancano nel codice Ocrense.

(9) Nel contado dell' Italia meridionale e centrale anche oggi si dice *saccio* e *sacciate* per *so* e *sappiate*. Ciullo d' Alcamo: « Ben saccio l' arma doleti Com' uomo ch' ave arsura. » E Inghilfredi Siciliano: « Saccio ch' i' amo e sono amato bene. »

(10) *Tutto*.

6. Disteseli sì forte,
Ch 'l dificio (11) sconcione (12):
Et io scampai da morte
Come ve contarone,
Gridando molto forte
Un trabucco risone (13)
Che mi diè nove sorte.

7. Le sorte che me dava
Eran pietre piombate,
Et ciascuna gravava
Mille libre pesate;
Et si spesso gettava
Non l'arei (14) numerate;
Nulla mai ne fallava.

8. Non m'arebbe fallato
Sì ben tirar sapeva;
In terra era sternato,
Aitar non me poteva:
Tucto era fracassato,
Niente me sentiva
Com'uom ch'era passato.

---

(11) Aferesi di *edificio*.

(12) Ad alcune voci verbali, per istrascico di pronunzia, nella vocale accentata in cui finiscono il popolo aggiunge un *e*. Si trova negli antichi. Così Albertano Giudice da Brescia: « E appresso uno dei savi legistri si levoe......... L'uomo che non sae tacere, non sae parlare. » Gli Abruzzesi e parecchie altre genti aggiungono un *ne*. Antonio di Buccio nel Muratori (*Antiquit. Ital. medii aevi:*) « Per lo male consellio che la Regina portone Tuttu lu Reame se li ribellone. »

(13) *Rizzò*. Per affinità l'*s* scambio della *z*.

(14) *Arei, arebbe, arebbero* ecc. si trova nei classici; e l'usò particolarmente il Caro.

9. Passato non per morte
Ma de delecto (15) ornato.
Poi rivissi sì forte
Dentr' al corpo formato
Ch' i' presi quelle scorte
Che m' aveano guidato
Nella suprema corte.

10. Poi che tornato fui
A Cristo fici guerra,
Tosto armato me fui,
Cavalcai in sua terra,
Scontrandome co (16) lui
Tostamente l' afferra',
Vendecaimi de lui.

11. Poi (che) fui vendicato,
Co lui si fici pace
Perchè prim' era statu (17)
L' amor multo (18) verace.
Da Jesu (19) innamorato
Or son facto (20) capace:
Sempre l' ho in cor portato.

---

(15) Latinismo anche questo.

(16) *Con*. Così in molte parlate italiche. Loreto Mattei: « Pre no pari de cera ammalaticcia, Co lu sucu se laa de la mentuccia. » Nel MS. *collui*.

(17) *U* per *o*, proprio dei vernacoli.

(18) *Molto*. Latinismo: e gli Abruzzesi dicono anche *mutu*.

(19) Negli Abruzzi, nelle Marche, nella Sabina ecc. s' ode sempre a dire *Jesu* e non *Gesù;* e i Marchiggiani poi v' aggiungono *Dio,* come: *Jesu Dio!* ed è espressione di meraviglia.

(20) È quasi il latino *factus*.

Estratto dal Tom. XII. Serie II.
degli Opuscoli Religiosi, Letterarj e Morali
che si stampano in Modena dalla Tipografia Erede Soliani
Luglio 1868